

COMUNE DI FERMO

-----\*-----

Repertorio n. 1413/2017 del 27/04/2017

**OGGETTO: Contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), di riscossione coattiva di tributi ed altre entrate comunali - Codice C.I.G. 693999590A.**

-----\*-----

REPUBBLICA ITALIANA

-----\*-----

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno ventisette (27) del mese di Aprile (04) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, nella persona del Dott.ssa Flaminia Annibali, nata a Pedaso (FM) il 07/02/1958, Dirigente del Settore Entrate tributarie, Partecipate, Servizi pubblici locali del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 47 del 01/12/2015, ivi domiciliata per la carica e legittimata a rappresentare legalmente il Comune, munita di firma digitale, d'ora innanzi denominata nel presente atto "Concedente";

- "I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l." con sede a Roma (RM), Lungotevere Flaminio n. 76, cap. 00196, Codice Fiscale 02478610583 e Partita IVA 01062951007, nella persona del Procuratore Speciale, Sig. Carrani Alberto, nato il 19/01/1968 a La Spezia, munito di firma digitale, domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Concessionario" e/o "Gestore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dalla Procura Speciale Rep. n. 2979 del 18/04/2017 del Notaio Dott.ssa Cristina Bisello del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti della Spezia e Massa, in copia conforme all'originale in formato digitale (**Allegato "A"**) e firmata digitalmente quale allegato al presente contratto.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 - lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

#### P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale, in data 5 Aprile 2017 n. 43, R.G. 562, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto alla società "I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l." di Roma (RM), che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ed alle condizioni presentate in sede di offerta economica che di seguito si riportano:

- per il servizio affissioni, pubblicità e Cosap **un aggio pari al 20,75%**

(diconsi ventivirgolasettantacinque percento), minore rispetto all'aggio

del 23% posto a base di gara;

- per il servizio riscossione coattiva tributi locali, sanzioni al codice della

strada ed altre entrate minori comunali **un aggio pari all'8,25%** (diconsi

ottovirgolaventicinque percento), minore rispetto all'aggio del 9% posto

a base di gara;

- per il servizio affissioni, pubblicità e Cosap un **minimo garantito pari**

**ad € 425.000,00** (diconsi quattrocentoventicinquemila/00), maggiore

rispetto al minimo garantito annuo a base di gara pari a € 400.000,00

(quattrocentomila/00);

e secondo le modalità presentate in sede di offerta tecnica;

- che la stessa Ditta aggiudicataria ha quantificato gli oneri di sicurezza

aziendali, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. 50/2016 in €

1.000,00 (euro mille/00), importo ricompreso nel valore della

concessione;

-che la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, ha

effettuato d'ufficio e tramite il sistema AVCpass dell' Autorità Nazionale

Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), mediante acquisizione del fascicolo in

data 07/04/2017, i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti

attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali

previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla

sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma (come da visura ordinaria del

28/02/2017 e documento di verifica di autocertificazione dei dati

dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese

- Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V2227334 del 28/02/2017);

- richiesta di comunicazione e di informazioni antimafia ai sensi degli artt. 87 e 91 del Dlgs. n. 159/2011, effettuate telematicamente tramite la

Banca Dati Nazionale Antimafia in data 11/02/2016 per un precedente appalto e in data 01/03/2017 per il presente contratto, per le quali sono

decorsi i termini previsti dagli artt. 88 e 92 del D.lgs. n. 159/2011;

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 22/06/2017);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n.

50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 28/02/2017

n.786066/2017/R e in data 21/04/2017 n. 1628530/2017/R, e certificato

dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data

28/02/2017 numero 786068/2017/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.

n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di

La Spezia in data 03/03/2017);

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto

presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (visura A.N.AC. del

28/02/2017);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe

Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCPass n.

1553626 del 28/02/2017: esito di posizione regolare);

- certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per l'Impiego della

Città Metropolitana di Roma Capitale, prot. n. 3170182 del 30/03/2017;

- che il Concessionario ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 20/04/2017

circa la composizione societaria;

- che il Concessionario ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che il Concessionario ha provveduto ad indicare con lettera in data 19/04/2017 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il presente contratto ha per oggetto la concessione dei servizi di gestione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), di riscossione coattiva di tributi ed altre entrate comunali.

Il Concessionario si impegna alla esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. La concessione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato d'Oneri, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica, dal piano economico e finanziario, presentati in sede di gara .

I sopra richiamati documenti sono depositati nel fascicolo del Settore Entrate tributarie, Partecipate, Servizi pubblici locali. Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Capitolato d'Oneri (Allegato "B"), firmato digitalmente.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE. La **durata della concessione è di anni 4 (quattro)**, naturali successivi e continuativi, a **decorrere dal quindicesimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto** per la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti, del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), nonché la cura del relativo contenzioso tributario.

**Per la gestione del servizio di riscossione coattiva di tributi ed altre entrate comunali la concessione avrà inizio il primo gennaio 2018** ed avrà la stessa scadenza del servizio di cui al comma precedente.

Al termine della durata prevista, l'Ente appaltante **si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per ulteriori 4 ( quattro) anni**, alle medesime condizioni contrattuali convenute e previa valutazione positiva del servizio svolto, rinnovo da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Alla scadenza del primo periodo, se non interviene rinnovo, e

dell'eventuale secondo periodo, il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Alla scadenza, il Comune si riserva, però, la facoltà di una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara per un periodo non superiore a 180 giorni.

Art. 4 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE. Il concessionario ha offerto in sede di gara quanto segue:

- per il servizio affissioni, pubblicità e Cosap **un aggio pari al 20,75%** (diconsi ventivirgolasettantacinque percento), minore rispetto all'aggio del 23% posto a base di gara;

- per il servizio riscossione coattiva tributi locali, sanzioni al codice della strada ed altre entrate minori comunali **un aggio pari all'8,25%** (diconsi ottovirgolaventicinque percento), minore rispetto all'aggio del 9% posto a base di gara;

- per il servizio affissioni, pubblicità e Cosap un **minimo garantito pari ad € 425.000,00** (diconsi quattrocentoventicinquemila/00), maggiore rispetto al minimo garantito annuo a base di gara pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00);

e secondo le modalità presentate in sede di offerta tecnica;

- oneri per la sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.Lgs. 50/2016, quantificati dal concessionario in € 1.000,00 (euro mille/00), importo ricompreso nel valore della concessione.

Le parti danno atto che, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità della concessione (es. cauzione, comunicazioni ANAC, spese contrattuali, ecc.), l'importo complessivo stimato per la durata di

anni quattro è di € **621.097,00** (seicentventunomilanovantasette/00),

così determinato:

- per il servizio affissioni e pubblicità e COSAP è pari a € **472.597,00**

(euro quattrocentosettantaduemilacinquecentonovantasette/00): importo

determinato moltiplicando per la durata della concessione (anni quattro)

il valore indicativo dell'aggio offerto in sede di gara (**20,75%**)

sull'ammontare degli incassi, parametrato al gettito dell'anno 2015 delle

entrate oggetto della concessione (€ 569.394,00/annui);

- per il servizio di riscossione coattiva è pari ad € **148.500,00** (euro

centoquarantottomilacinquecento/00): importo determinato moltiplicando

per la durata della concessione il valore indicativo dell'aggio offerto in

sede di gara (**8,25%**) sull'ammontare degli incassi, parametrato al gettito

dell'anno 2015 delle entrate oggetto della concessione (€

450.000,00/annui); dando atto che per il servizio di affissioni, pubblicità

e Cosap il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere al

Comune di Fermo un minimo garantito (totale incassi al netto aggio)

annuo pari ad € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00) offerto in

sede di gara.

Art. 5 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.

Il servizio di gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla

pubblicità (I.C.P.), del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), del

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) viene

compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo

conseguita e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo annuo

garantito per ICP-DPA e COSAP, al netto dell'aggio, nelle misure

risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. Detto aggio, al netto dell'IVA, nella misura 20,75% (ventivirgolasettantacinqueper cento) risultante dall'offerta presentata in sede di gara, è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche ed entrate connesse ad eccezione solamente delle spese postali e di notifica atti addebitate e riscosse dai contribuenti e dei diritti di urgenza sulle affissioni che spettano totalmente al concessionario per il particolare servizio che viene richiesto.

Per l'attività di riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie ed extratributarie oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio, al netto di IVA, nella misura 8,25% (ottovirgolaventicinqueper cento) risultante dall'offerta presentata in sede di gara, calcolato sulle somme effettivamente riscosse al netto delle spese a carico contribuente precisate nell'art. 27 del Capitolato d'Oneri di competenza esclusiva del concessionario.

Con l'importo dell'aggio contrattuale, l'aggiudicatario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio e se non diversamente disciplinato dal Capitolato d'Oneri.

Il concessionario incaricato emetterà regolari fatture a fronte dei corrispettivi/aggi maturati, con contabilizzazione trimestrale solare posticipata, come risultante dalla procedura di gara ed oltre IVA eventualmente dovuta, da saldare a cura del Comune di Fermo con le modalità precisate all' art.6 del Capitolato d'Oneri.

Art. 6 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Concessionario ha comunicato, con nota del 19/04/2017, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto di concessione, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita con le modalità e nel rispetto dell’art.106 – comma 13 - del D.lgs. n. 50/2016, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 7 - GARANZIE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha stipulato garanzia fidejussoria n. 7132101 del 21/04/2017 rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di C.ENTI LIGURIA, per l'importo di Euro 24.843,88 (Euro ventiquattromilaottocentoquarantatre/88).

Il Concessionario ha stipulato altresì polizza assicurativa R.C.T. n. 50/17050VU del 30/12/2016 della SARA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia n. 5200 di Genova (GE), ai sensi dell'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

Art 8 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. E' vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata decadenza della concessione ed il risarcimento dei danni. Immediata decadenza della concessione si avrà anche in caso di cessione di ramo di azienda del concessionario aggiudicatario con conseguente trasferimento del contratto.

Possono essere date in subaffidamento esclusivamente le attività di stampa e spedizione, la materiale affissione dei manifesti, l'installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici. Il ricorso a terzi, limitatamente alle attività sopra elencate, può avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. Il Concessionario deve eseguire la concessione secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri,

nell'offerta tecnica ed economica. Il Concessionario, in particolare, si obbliga ad eseguire le prestazioni offerte in sede di gara.

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia .

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre e mantenere nel Comune di Fermo, a proprie cure e spese, in posizione adeguata e soggetta a preventivo gradimento dell'Ente, dall'inizio della concessione e per tutta la sua durata, una sede operativa che rappresenta anche lo sportello per il ricevimento dell'utenza. Tale ufficio deve essere munito di telefono fisso, fax e posta elettronica anche certificata (PEC). Sulla porta dello stesso dovrà essere apposta una targa con la scritta: "Comune di Fermo – Servizio AFFISSIONI PUBBLICITA' – COSAP – RISCOSSIONE COATTIVA- Gestione in concessione alla Ditta I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l.". Detto ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato alle esigenze dei contribuenti e non inferiore, in ogni caso alle 28 ore settimanali.

La Ditta concessionaria deve conservare presso la sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio (bollettari, dichiarazioni, accertamenti, ecc.) a disposizione dell'Ente per tutta la durata della concessione, provvedendo a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale anche in altra sede, da comunicare all'Ente, dopo la scadenza dell'appalto.

Per quanto riguarda le modalità di organizzazione del servizio, di

riscossione, la rendicontazione della gestione e la responsabilità della gestione si rinvia a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nell'offerta tecnica.

Parimenti si rinvia al Capitolato d'Oneri e all'offerta tecnica per quanto riguarda le specifiche disposizioni riguardanti i singoli tributi e le disposizioni particolari riguardanti la riscossione coattiva di tributi e di altre entrate comunali.

Art. 11 CONTESTAZIONE DI INADEMPIENZE E PENALI. Per quanto riguarda le modalità per la contestazione di inadempienze contrattuali e l'applicazione di penali si fa espresso rinvio all'art. 10 del Capitolato d'Oneri.

Art. 12 – CESSIONE E REVOCA D'UFFICIO, Secondo quando stabilito dall'art. 176 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, la concessione cessa quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4 dell'art. 176 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse i rapporti con il concessionario riguardanti i profili economico-finanziari saranno regolati con le modalità previste dall'art. 176 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui si verificino almeno tre contestazioni di addebito, nel corso del servizio, a carico del concessionario, il Comune ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, senza che il concessionario possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione del Comune di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario.

Prima del termine naturale della concessione l'Amministrazione Comunale può inoltre procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal

	Comune;	
	- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;	
	- conferisca il servizio in appalto a terzi;	
	- non effettui i versamenti delle somme dovute alle prescritte scadenze;	
	- commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;	
	- venga dichiarato fallito.	
	In ogni caso, con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno al concessionario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.	
	Art. 14 - MODIFICA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE. Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.	
	Art. 15 - SICUREZZA. Il Concessionario é obbligato, durante la concessione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.	
	Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.	

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie

é competente il Foro di Fermo.

Art. 18 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO. A tutti gli effetti del

presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria

sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario,

dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al

Concessionario.

Art. 19 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti

dell'art. 88, comma 4 bis - del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la

stipula del presente contratto, è sottoposto a condizione risolutiva in

relazione all'esito della richiesta della comunicazione antimafia (prot.

n.0043477 dell'11/02/2016, relativa ad un precedente contratto e

successiva richiesta di informazione antimafia prot. n.0072761 del

01/03/2017).

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico del Concessionario

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione e

dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione

oggetto del presente contratto é sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A.,

per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio

telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del

Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Concedente

informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente

contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 17 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A" e "B".

IL CONCEDENTE: Dirigente del Settore Entrate Tributarie, Partecipate, Servizi pubblici locali – Dott.ssa Flaminia Annibali (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO: I.C.A. - Imposte Comunali Affini - s.r.l. - nella persona del Procuratore Speciale, Sig. Carrani Alberto, (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)